REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/75 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

recante modifica del regolamento (CEE) n. 221/72, che fissa i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine soggette ad intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2305/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1174/75 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 221/72 della Commissione, del 31 gennaio 1972 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3180/74 (6), ha fissato i coefficienti per la determinazione del valore d'inventario e del limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso delle carni bovine, disossate o no ;

considerando che, per stabilire il conto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70, è necessario fissare un coefficiente per le conserve di carni bovine fabbricate a norma del regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1145/75 (8) ;

considerando che l'ammasso di conserve non dà luogo a perdite di peso e che la perdita di peso provocata dalla trasformazione in conserve dipende dal tipo di conserva prodotto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 221/72 è aggiunto il testo seguente :

« — conserve : 1,5 ».

2. All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 221/72 è aggiunto il testo seguente :

« Questo limite non si applica per quanto concerne la carne trasformata in conserve. Viene tuttavia tenuto conto, nella misura indicata in allegato, di una perdita di peso risultante dalle operazioni di trasformazione.

Qualora, in sede di produzione di conserve, una parte della carne impiegata non sia trasformata, ma immagazzinata in pezzi disossati, la quantità di carne disossata si aggiunge al quantitativo di conserve prodotto. »

3. Il regolamento (CEE) n. 221/72 è completato dall'allegato del presente regolamento.

4. All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 221/72 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« Le perdite di peso di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono prese in considerazione soltanto per le operazioni di trasformazione effettuate prima del 24 maggio 1975. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 117 del 7. 5. 1975, pag. 7.
(5) GU n. L 27 del 1°. 2. 1972, pag. 54.
(6) GU n. L 339 del 18. 12. 1974, pag. 14.
(7) GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 47.
(8) GU n. L 112 del 1°. 5. 1975, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Descrizione del prodotto fabbricato	Perdita di peso
— Conserve di carni bovine in scatole di 400 g cadauna, fabbricate per il	
— 95 % con carni bovine disossate fresche e per il	
— 5 % con cotenne sbollentate ma non salate	17 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 350 o 1 815 g cadauna, contenenti l'80 % o più di carni bovine, fatta eccezione delle frattaglie e del grasso	26 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 425 g cadauna, fabbricate per il	
— 99 % con carni bovine disossate fresche	36 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 420 g cadauna, fabbricate per il	
— 93 % con carni bovine disossate fresche e per il	
— 7 % con parti tendinose	37 %
— Conserve di carni bovine in scatole di 340 g cadauna, fabbricate per lo	
— 80 % al minimo con carni bovine disossate cotte e per il	
— 20 % al massimo con altri prodotti (gelificanti, grassi, spezie)	49 %